



Studio Commercialisti Associati

Dott. Turrina Walter *Commercialista – Revisore Contabile*
Rag. Poltronieri Davide *Commercialista*
Dott. Lanza Federica *Consulente del Lavoro*

AI SIGNORI CLIENTI

LORO SEDI

Circolare Studio N. 1 / 2015 del 08/01/2015

È stata pubblicata sul S.O. n. 99 alla G.U. 29.12.2014, n. 300 la Finanziaria 2015 (Legge 23.12.2014, n. 190) c.d. Legge di stabilità 2015+, in vigore dal 1.1.2015. Le principali novità fiscali sono le seguenti.

ACQUISTO / ASSEGNAZIONE IMMOBILI RISTRUTTURATI È comma 48

Con la modifica, introdotta in sede di approvazione, del comma 3 dell'art. 16-bis, TUIR è stato **allungato da 6 a 18 mesi** il periodo entro il quale l'impresa ristrutturatrice / cooperativa può cedere / assegnare l'unità immobiliare, consentendo all'acquirente / assegnatario di beneficiare della detrazione IRPEF del 50% (fino al 31.12.2015) o 36% (dal 1.1.2016).

BONUS 80 EURO+A REGIME È commi 12, 13 e 15

Per effetto della sostituzione, all'art. 13, TUIR, del comma 1-bis, il **credito a favore dei lavoratori dipendenti**, c.d. Bonus 80 euro+, riconosciuto per il 2014 dal DL n. 66/2014, è ora previsto a **regime**.

La agevolazione in esame, spetta, come in precedenza, ai titolari di:

- reddito di lavoro dipendente** ex art. 49, TUIR con **esclusione** dei **redditi da pensione**;
- redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente** di cui all'art. 50, comma 1, lett. a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), TUIR. La agevolazione spetta, tra l'altro, ai collaboratori coordinati e continuativi, ai collaboratori a progetto e ai lavoratori socialmente utili.

In particolare il credito è riconosciuto:

- qualora l'**IRPEF lorda** calcolata sul reddito di lavoro dipendente e/o assimilato risulti **superiore rispetto alla detrazione per lavoro dipendente** e assimilato ex art. 13, comma 1, TUIR;
- in misura differenziata a seconda dell'ammontare del reddito complessivo:

Credito spettante

- Per un reddito non superiore a " 24.000 spetta un credito di " 960;
- Per un reddito superiore a " 24.000 ma non a " 26.000 si utilizza la seguente formula:
" 960 x ((26.000 - reddito complessivo) / 2000);
- Per un reddito superiore a " 26.000 non spetta alcun credito;

BONUS BEBÉ È commi da 125 a 129



Studio Commercialisti Associati

Dott. Turrina Walter *Commercialista – Revisore Contabile*
Rag. Poltronieri Davide *Commercialista*
Dott. Lanza Federica *Consulente del Lavoro*

Per **ogni figlio nato o adottato nel periodo 1.1.2015 È 31.12.2017** è riconosciuto un assegno di importo annuo di **€960**. Tale assegno:

- è **erogato**, previa richiesta, dall'**NPS mensilmente** a decorrere dal mese di nascita / adozione;
- non concorre alla formazione del reddito complessivo**;
- è corrisposto **fino al compimento del terzo anno di età** ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione, per i figli di cittadini italiani o di uno Stato UE ovvero di cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno residenti in Italia;
- spetta a condizione che il **valore dell'Indicatore ISEE** relativo al nucleo familiare del genitore richiedente l'assegno, **non superi €25.000**.

In caso di ISEE pari o inferiore a " 7.000 il bonus è **raddoppiato**.

Le somme in esame non rilevano ai fini della verifica del limite di reddito per la spettanza del **bonus 80 euro+ex art. 13, comma 1-bis, TUIR**.

Le disposizioni attuative della novità in esame sono demandate ad un apposito DPCM.

DETRAZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA È comma 47, lett. a)

A seguito delle modifiche apportate all'art. 14, DL n. 63/2013 la **detrazione IRPEF / IRES** relativa ai lavori di **riqualificazione energetica è riconosciuta** nella misura del **65%** per le **spese sostenute** nel periodo **6.6.2013 È 31.12.2015**.

La detrazione spetta nella misura del **65%** anche per le spese, purchè **documentate e rimaste a carico del contribuente**, sostenute per:

- interventi su parti comuni condominiali** o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il condominio sostenute nel periodo **6.6.2013 È 31.12.2015**;
- acquisto e posa in opera di schermature solari** ex Allegato M, D.Lgs. n. 311/2006 sostenute nel periodo **1.1 È 31.12.2015, nel limite di €60.000**;
- acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale** con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, sostenute nel periodo **1.1 È 31.12.2015, nel limite di €30.000**.

DETRAZIONE INTERVENTI RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO È comma 47, lett. b), nn. 1) 3)

Modificando l'art. 16, DL n. 63/2013 è ora stabilito che la **detrazione IRPEF** relativa ai lavori di **recupero del patrimonio edilizio è riconosciuta** nella misura del **50%** per le **spese sostenute** nel periodo **26.6.2012 È 31.12.2015**.

DETRAZIONE ACQUISTO MOBILI / ELETTRODOMESTICI

È **prorogata** dal 31.12.2014 al **31.12.2015** la detrazione IRPEF del 50%, riconosciuta ai soggetti che usufruiscono della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per le spese sostenute per **l'acquisto di mobili** finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione nonché di grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni).

La agevolazione spetta dunque per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2015 ed è calcolata su un importo non superiore a " 10.000.

EROGAZIONI LIBERALI ALLE ONLUS È commi 137 e 138



Studio Commercialisti Associati

Dott. Turrina Walter *Commercialista – Revisore Contabile*
Rag. Poltronieri Davide *Commercialista*
Dott. Lanza Federica *Consulente del Lavoro*

Con la modifica dell'art. 15, comma 1.1, TUIR, la detrazione IRPEF del 26% riconosciuta per le erogazioni liberali alle ONLUS va calcolata su un **importo annuo massimo di € 30.000** (in precedenza " 2.065).

Analogamente è stato aumentato ad " 30.000 (in precedenza " 2.065,83) l'ammontare delle erogazioni in esame deducibili dal reddito d'impresa ai sensi dell'art. 100, comma 2, lett. h), TUIR. Le suddette disposizioni sono applicabili a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al **31.12.2014** (generalmente, **2015**).

ESTENSIONE REVERSE CHARGE È commi 629, lett. a), 631 e 632

Per effetto delle modifiche apportate all'art. 17, DPR n. 633/72 il reverse charge è **esteso anche a:**

- prestazioni di servizi, relative ad edifici, di:
 - pulizia
 - demolizione,
 - installazione di impianti,
 - completamento;
- trasferimenti di:
 - quote di emissioni di gas a effetto serra ex art. 3, Direttiva n. 2003/87/CE, trasferibili ai sensi dell'art. 12 della citata Direttiva;
 - altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata Direttiva;
 - certificati relativi a gas e energia elettrica;
- cessioni di gas e di energia elettrica ad un soggetto passivo rivenditore ex art. 7-bis, comma 3, lett. a), DPR n. 633/72.

FONDI PENSIONE È commi da 621 a 625

A **decorrere dal 2015** è previsto:

- l'**aumento dell'imposta sostitutiva** applicabile ai Fondi pensione ex art. 17, comma 1, D.Lgs. n. 252/2005 che passa al **20%**.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, comma 6-ter, DL n. 66/2014, per il 2014 l'aliquota in esame è pari all'**1,5%**;
- che **la base imponibile della predetta imposta sostitutiva**, applicata al risultato di gestione è determinata, per i redditi dei titoli pubblici, **in base al rapporto tra % aliquota prevista dalle disposizioni vigenti [12,50%] e l'aliquota stabilita dal 5° articolo 17, comma 1 [20%]**;

RIVALUTAZIONE FONDO TFR

È incrementata dall'**1%** al **17%** l'imposta sostitutiva applicabile alla rivalutazione del Fondo TFR. La nuova aliquota è applicabile alle **rivalutazioni decorrenti dall'1.1.2015**.

MORATORIA PAGAMENTO MUTUI / FINANZIAMENTI È comma 246

Al fine di consentire di allungare il piano di ammortamento, in sede di approvazione, è stata disposta una moratoria sui mutui e finanziamenti a favore di famiglie e PMI con la possibilità di **sospendere la quota capitale delle rate per il periodo 2015 È 2017**.



Studio Commercialisti Associati

Dott. Turrina Walter *Commercialista – Revisore Contabile*
Rag. Poltronieri Davide *Commercialista*
Dott. Lanza Federica *Consulente del Lavoro*

Le modalità attuative della predetta disposizione sono demandate ad uno specifico accordo tra il MEF, il MISE, l'ABI e le Associazioni rappresentative delle imprese e dei consumatori, da raggiungere entro il 31.3.2015 (90 giorni dall'entrata in vigore della Legge in esame).

NOVITÀ IRAP È commi da 20 a 25

Con l'introduzione all'art. 11, D.lgs. n. 446/97 del **nuovo comma 4-octies**, è riconosciuta la **deduzione** dal valore della produzione IRAP **della differenza tra il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e le deduzioni** di cui ai commi 1, lett. a (premio INAIL, cuneo fiscale, contributi previdenziali, apprendisti, disabili, CFL e addetti alla ricerca e sviluppo), 1-bis (indennità di trasferta autotrasportatori), 4-bis.1 (deduzione di " 1.850 per dipendente) e 4-quater (deduzione IRAP per incremento della base occupazionale) del citato art. 11.

La novità in esame, che comporta di fatto la **deduzione integrale del costo del lavoro a tempo indeterminato**, è applicabile:

- dai soggetti IRAP che determinano la base imponibile ai sensi degli artt. da 5 a 9, D.lgs. n. 446/97, ossia dalle imprese (a prescindere dal metodo, fiscale o da bilancio, adottato), dai lavoratori autonomi, nonché dagli agricoltori. Sono **esclusi** dalla fruizione della nuova deduzione gli **enti non commerciali** che esercitano esclusivamente attività istituzionale, la cui base imponibile IRAP è determinata con il metodo retributivo;
- dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 (**2015** per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare).

In sede di approvazione è stata altresì introdotta la deduzione del costo del lavoro a favore dei **produttori agricoli / società agricole** per ogni **lavoratore dipendente a tempo determinato** che abbia **lavorato almeno 150 giornate** e con contratto di durata almeno triennale. Tale disposizione è comunque subordinata all'autorizzazione della Commissione UE.

Per effetto della suddetta novità, è disposto che l'**IRAP riferita alla quota imponibile del costo del personale dipendente** ed assimilato, **deducibile** dal reddito d'impresa, va considerata **al netto**, oltre che delle deduzioni ex art. 11, commi 1, lett. a), 1-bis, 4-bis e 4-bis.1, D.lgs. n. 446/97, anche della **nuova deduzione** di cui al citato comma 4-octies.

CREDITO D'IMPOSTA PER SOGGETTI SENZA DIPENDENTI

In sede di approvazione è stato riconosciuto ai soggetti che determinano la base imponibile IRAP ex artt. da 5 a 9, D.lgs. n. 446/97, che **non si avvalgono di lavoratori dipendenti**, un **credito d'imposta pari al 10% dell'IRAP lorda**.

Il nuovo credito d'imposta, spettante a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 (**2015** per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare), è **utilizzabile esclusivamente in compensazione nel mod. F24** a decorrere dall'anno di presentazione del corrispondente mod. IRAP.

%NUOVO+RAVVEDIMENTO OPEROSO È commi da 634 a 640

INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRIBUENTE



Studio Commercialisti Associati

Dott. Turrina Walter Commercialista – Revisore Contabile
Rag. Poltronieri Davide Commercialista
Dott. Lanza Federica Consulente del Lavoro

Al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l'amministrazione fiscale, è previsto che l'Agenzia delle Entrate metta a disposizione del contribuente (ovvero dell'intermediario abilitato) e della Guardia di Finanza le informazioni ad esso relative, acquisite direttamente o pervenute da terzi, riferite a ricavi / compensi, redditi, volume d'affari e valore della produzione, agevolazioni, deduzioni / detrazioni e crediti d'imposta, ancorché non spettanti, nonché le informazioni utili per la valutazione in ordine ai predetti elementi.

NUOVE FATTISPECIE DI RAVVEDIMENTO OPEROSO

Innanzitutto, con la modifica del comma 8 dell'art. 2, DPR n. 322/98 contenente la disciplina della dichiarazione integrativa a sfavore presentata entro i termini dell'accertamento, viene fatto espresso rinvio al ravvedimento operoso ex art. 13, D.Lgs. n. 472/97.

Contestualmente, al citato art. 13 sono state introdotte le **nuove lett. a-bis), b-bis) e b-ter)** riferite a **3 nuove fattispecie di ravvedimento**.

Non ha subito modifiche la lett. c) relativa all'ipotesi di ritardata presentazione delle dichiarazioni. In particolare è prevista la **riduzione della sanzione**:

- ad **un nono del minimo** se la regolarizzazione degli errori / omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, viene eseguita **entro il novantesimo giorno successivo** a quello di presentazione della dichiarazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 90 giorni dall'omissione o dall'errore;
- ad **un settimo del minimo** se la regolarizzazione degli errori / omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene **entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo** a quello in corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 2 anni dall'omissione o dall'errore;
- ad **un sesto del minimo** se la regolarizzazione degli errori / omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene **oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo** a quello in corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre 2 anni dall'omissione o dall'errore.

In sede di approvazione al citato art. 13 è stata altresì introdotta la **lett. b-quater)** che dispone la riduzione ad **un quinto del minimo** se la regolarizzazione degli errori / omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene **dopo la notifica del verbale di constatazione** salvo che la violazione non sia relativa alla mancata emissione dello scontrino / ricevuta fiscale di cui all'art. 6, comma 3, D.Lgs. n. 471/97 ovvero all'omessa installazione del registratore di cassa ex art. 11, comma 5 del citato Decreto.

Le previsioni di cui alle citate nuove lett. b-bis) e b-ter) si applicano solo ai tributi di competenza dell'Agenzia delle Entrate.

NUOVO REGIME FISCALE FORFETARIO È commi da 54 a 89

È introdotto un **nuovo regime forfetario riservato alle persone fisiche (imprese e lavoratori autonomi)**, che **sostituisce** l'attuale regime delle nuove iniziative ex art. 13, Legge n. 388/2000, dei minimi ex art. 27, commi 1 e 2, DL n. 98/2011 e contabile agevolato ex art. 27, comma 3, DL n. 98/2011, che vengono sostanzialmente abrogati.



Studio Commercialisti Associati

Dott. Turrina Walter *Commercialista – Revisore Contabile*
Rag. Poltronieri Davide *Commercialista*
Dott. Lanza Federica *Consulente del Lavoro*

Il nuovo regime è **applicabile a coloro che rispettano i requisiti** di seguito evidenziati e quindi **non è riservato soltanto ai soggetti che intraprendono una nuova attività.**

Il regime in esame è un **regime naturale**. È comunque consentita **l'opzione per l'applicazione del regime ordinario**, con vincolo minimo triennale.

CONDIZIONI DI ACCESSO

L'accesso al regime è consentito a condizione che **nell'anno precedente**:

- i ricavi / compensi**, ragguagliati ad anno, **non siano superiori a specifici limiti**, differenziati a seconda dell'attività esercitata, evidenziati nella tabella di seguito riportata;
- siano state sostenute **spese non superiori ad € 5.000 lordi** per:
 - **lavoro accessorio**;
 - **dipendenti e collaboratori** ex art. 50, comma 1, lett. c) e c-bis), TUIR;
 - **compensi ad associati in partecipazione**;
 - **prestazioni di lavoro di familiari** ex art. 60, TUIR;
- il **costo complessivo**, al lordo degli ammortamenti, **dei beni strumentali al 31.12 non superi € 20.000**. A tal fine non vanno **considerati i beni immobili** comunque acquisiti ed utilizzati né i beni di costo unitario non superiore a " 516,46.

In sede di approvazione è stata **aggiunta un'ulteriore condizione** per poter adottare il nuovo regime in esame. Infatti, il reddito d'impresa / lavoro autonomo deve risultare **prevalente** rispetto a quello di lavoro dipendente / assimilato ex artt. 49 e 50, TUIR. Tale condizione **non va verificata** in caso di **rapporto di lavoro cessato** ovvero se la **somma dei predetti redditi non è superiore a € 20.000**.

Il regime in esame **non può essere adottato** dai soggetti:

- che si avvalgono di **regimi speciali** ai fini IVA o di regimi forfetari ai fini della determinazione del reddito;
- non residenti**. Il regime è comunque applicabile dai soggetti residenti in uno Stato UE / aderente allo SEE qualora producano in Italia almeno il 75% del reddito;
- che, in via esclusiva o prevalente, effettuano **cessioni di fabbricati / porzioni di fabbricato, di terreni edificabili** ex art. 10, comma 1, n. 8, DPR n. 633/72 ovvero di mezzi di trasporto nuovi nei confronti di soggetti UE;
- che, contestualmente all'esercizio dell'attività, **partecipano a società di persone / associazioni professionali / srl trasparenti**.

CARATTERISTICHE DEL NUOVO REGIME

I soggetti che aderiscono al nuovo regime, analogamente a quanto previsto per il regime dei minimi:

- sono **esonerati** dall'applicazione e dal versamento dell'IVA, salvo che in relazione agli acquisti di beni intra UE di importo annuo superiore a " 10.000 e ai servizi ricevuti da non residenti con applicazione del reverse charge;
- non** possono esercitare il diritto alla **detrazione** dell'IVA a credito;
- non** sono **soggetti a ritenuta alla fonte** sui ricavi / compensi conseguiti;
- non** sono **tenuti ad operare ritenute alla fonte**;
- sono **esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili** sia ai fini IVA che II.DD.. Detti soggetti sono tenuti alla numerazione e conservazione delle fatture d'acquisto / bollette doganali, all'obbligo di certificazione dei corrispettivi e conservazione dei relativi documenti;



Studio Commercialisti Associati



Dott. Turrina Walter Commercialista – Revisore Contabile
Rag. Poltronieri Davide Commercialista
Dott. Lanza Federica Consulente del Lavoro

non sono soggetti agli studi di settore / parametri.

DETERMINAZIONE DEL REDDITO

Il reddito è determinato applicando ai ricavi / compensi un **coefficiente di redditività** differenziato a seconda dell'attività esercitata.

GRUPPO DI SETTORE	CODICE ATTIVITA'ATECO	Limite Ricavi/Compensi	Coefficiente redd.
Industrie alimentari e delle bevande	10-11	35.000	40%
Commercio all'ingrosso o al dettaglio	45- da 46.2 a 46.9- da 47.1 a 47.7 - 47.9	40.000	40%
Commercio ambulante e di prodotti alimentari e bevande	47.81	30.000	40%
Commercio ambulante di altri prodotti	47.82-47.89	20.000	54%
Costruzioni e attività' immobiliari	41-42-43-68	15.000	86%
Intermediari del commercio	46.1	15.000	62%
Attività dei servizi di alloggio e ristorazione	55-56	40.000	40%
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari e assicurativi	64-65-66-69-70-71-72-73-74-75-85-86-87-88	15.000	78%
Altre attività economiche		20.000	67%

Il reddito così determinato, **ridotto dei contributi previdenziali** versati, è soggetto ad un'imposta, pari al **15%**, **sostitutiva** dell'IRPEF e relative addizionali e dell'IRAP.

In caso di entrata / uscita dal nuovo regime forfetario si rendono applicabili le consuete disposizioni in tema di rettifica della detrazione dell'IVA a credito e di eliminazione degli effetti di duplicazione dell'imposizione diretta.

Inizio attività (regime forfetario start-up)

Per i soggetti che iniziano una nuova attività è altresì stabilito che, per il **periodo d'imposta di inizio dell'attività e i 2 successivi il reddito**, determinato come sopra evidenziato, è **ridotto di 1/3** a condizione che:

- il contribuente **non abbia esercitato, nei 3 anni precedenti**, attività artistica, professionale o d'impresa, anche in forma associata o familiare;
- l'attività da esercitare **non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione** di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui tale attività costituisca un periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio dell'arte / professione;
- qualora l'attività sia il **proseguimento di un'attività esercitata da un altro soggetto**, l'ammontare dei ricavi / compensi del periodo d'imposta precedente **non sia superiore ai limiti previsti**.

DURATA DEL REGIME

Per il regime in esame **non è previsto alcun limite di durata**, con la conseguenza che lo stesso può essere applicato finché permangono i requisiti richiesti.



Studio Commercialisti Associati

Dott. Turrina Walter *Commercialista – Revisore Contabile*
Rag. Poltronieri Davide *Commercialista*
Dott. Lanza Federica *Consulente del Lavoro*

NUOVO REGIME AGEVOLATO CONTRIBUTIVO

Ai soli **contribuenti esercenti attività d'impresa**, che applicano il regime forfetario, è riconosciuto **un regime agevolato contributivo** che consiste nel **non applicare il minimale contributivo** di cui alla Legge n. 233/90.

Pertanto, usufruendo di tale regime, gli imprenditori iscritti alla Gestione IVS artigiani e commercianti saranno tenuti al versamento dei contributi sulla base del reddito effettivo, come determinato in via forfetaria, applicando le aliquote contributive ordinarie. **Non dovranno versare i contributi sul reddito minimale.**

Per utilizzare il regime agevolato contributivo in esame è richiesta **una apposita comunicazione telematica all'INPS** in sede di iscrizione o per coloro che sono già in attività, **entro il 28.2 dell'anno di decorrenza dell'agevolazione contributiva.**

PASSAGGIO AL NUOVO REGIME

Per i soggetti che **nel 2014** hanno applicato il regime delle nuove iniziative, dei minimi ovvero il regime contabile agevolato, **abrogati dal 2015**, sono previste specifiche disposizioni dirette a gestire il passaggio al nuovo regime forfetario.

In particolare gli stessi, se in possesso dei requisiti previsti, **passano automaticamente al nuovo regime forfetario.**

In caso di **inizio dell'attività da meno di 3 anni** e di adozione nel 2014 del regime delle **nuove iniziative** ovvero dei **minimi** è riconosciuta la possibilità di **usufruire della riduzione ad 1/3** del reddito forfetario **per i periodi di imposta che residuano al compimento del triennio** in cui opera detta riduzione.

Nei confronti dei contribuenti che **nel 2014** hanno adottato il **regime dei minimi** è prevista una clausola di salvaguardia in base alla quale gli stessi possono **continuare ad applicare** detto regime **fino al termine del quinquennio ovvero al compimento dei 35 anni di età.**

RIMBORSO CREDITO IRPEF > Ö4.000 È comma 726

A seguito delle modifiche apportate in sede di approvazione all'art. 1, comma 587, Finanziaria 2014, è stato **fissato un termine per il rimborso** da parte dell'Agenzia delle Entrate del **credito IRPEF superiore a Ö 4.000 risultante dal mod. 730** in presenza di detrazioni per carichi di famiglia e/o eccedenze derivanti dalla precedente dichiarazione.

In particolare il rimborso dovrà essere effettuato **non oltre il settimo mese successivo alla scadenza dei termini previsti per la trasmissione della dichiarazione o ovvero alla data della trasmissione della dichiarazione, ove questa sia successiva alla scadenza di detti termini**, ossia entro il 28.2.

RITENUTA BONIFICI SPESE DI RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO / RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA È comma 657

È disposto l'aumento **dal 4% all'8% della ritenuta** che banche / Poste sono tenute ad operare all'atto dell'accreditamento dei bonifici relativi a **spese** per le quali l'ordinante intende beneficiare della **detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio / risparmio energetico.**

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI È commi 626 e 627



Studio Commercialisti Associati

Dott. Turrina Walter *Commercialista – Revisore Contabile*
Rag. Poltronieri Davide *Commercialista*
Dott. Lanza Federica *Consulente del Lavoro*

Per effetto della modifica dell'art. 2, comma 2, DL n. 282/2002, è disposta la riapertura della possibilità di **rideterminare il costo d'acquisto** di:

- terreni** edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
- partecipazioni** non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà e usufrutto;

alla data dell'1.1.2015, non in regime di impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

È fissato al **30.6.2015** il termine entro il quale provvedere:

- alla **redazione ed alla asseverazione della perizia** di stima;
- al **versamento dell'imposta sostitutiva**. Va evidenziato che, in sede di approvazione, l'aliquota dell'imposta sostitutiva dovuta è stata **raddoppiata** e pertanto risulta pari al:
 - **4%** per le **partecipazioni non qualificate**;
 - **8%** per le **partecipazioni qualificate** e per i **terreni**.

SGRAVI CONTRIBUTI ASSUNZIONI LAVORATORI IN MOBILITÀ È comma 114

In sede di approvazione è stato previsto a favore dei datori di lavoro che hanno **assunto, fino al 31.12.2012**, lavoratori:

- iscritti nelle liste di mobilità;
 - licenziati da imprese anche con meno di 15 dipendenti;
- l'applicazione degli **sgravi contributivi** ex Legge n. 223/91 entro il limite massimo di risorse di " 35.550.000.

Lagevolazione consiste nel versamento dell'aliquota contributiva pari al 10% per un periodo di 18 mesi per i lavoratori a tempo indeterminato ovvero 12 mesi per quelli a tempo determinato.

SGRAVI CONTRIBUTI ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO È commi da 118 a 121

Al fine di promuovere una stabile occupazione, ai datori di lavoro privati sono riconosciuti **sgravi contributivi** per un periodo massimo di 36 mesi per le **nuove assunzioni a tempo indeterminato**, con esclusione dei contratti di apprendistato e di lavoro domestico. Lo sgravio in esame:

- opera per i contratti stipulati dall'**1 al 31.12.2015**;
- consiste nell'esonero dei contributi previdenziali (esclusi i contributi INAIL) a carico dei datori di lavoro nel limite massimo di **€ 8.060** annui;
- non è cumulabile con altri esoneri / riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti da altre disposizioni normative.

Lagevolazione **non spetta**:

- relativamente ai lavoratori:
 - *che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro*;
 - per i quali lo sgravio sia già stato usufruito relativamente a precedenti assunzioni a tempo indeterminato;
- con riferimento a dipendenti che nei 3 mesi antecedenti l'**1.1.2015** hanno già in essere con il datore di lavoro un contratto a tempo indeterminato.



Studio Commercialisti Associati

Dott. Turrina Walter Commercialista – Revisore Contabile
Rag. Poltronieri Davide Commercialista
Dott. Lanza Federica Consulente del Lavoro

A seguito dell'introduzione del beneficio in esame sono **soppressi**, relativamente alle assunzioni decorrenti dal 2015, i benefici previsti dall'art. 8, comma 9, Legge n. 407/90, in base al quale **in caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale** \pm

- i contributi previdenziali ed assistenziali sono applicati nella misura del 50% per un periodo di 36 mesi;
- è disposto l'esonero dai contributi previdenziali ed assistenziali, per un periodo di 36 mesi, per le imprese operanti nel Mezzogiorno e per le imprese artigiane.

In sede di approvazione la agevolazione in esame è stata estesa anche ai **datori di lavoro del settore agricolo**.

SPLIT PAYMENT+È commi 629 lett. b) e c), 630, 632 e 633

Per effetto dell'introduzione del **nuovo art. 17-ter**, DPR n. 633/72 è previsto un particolare meccanismo di assolvimento dell'IVA (**ad split payment**) per le cessioni di beni / prestazioni di servizi **effettuate nei confronti di Enti pubblici**, che, ancorché non siano debitori d'imposta, saranno tenuti **in ogni caso a versare l'IVA direttamente all'Erario** e non al fornitore, entro termini e con modalità che saranno stabiliti da uno specifico DM.

In particolare tale regime trova applicazione relativamente alle fatture emesse nei confronti di:

- Stato;
- Organi dello Stato anche se aventi personalità giuridica;
- Enti pubblici territoriali e rispettivi consorzi;
- CCIAA;
- Istituti universitari;
- ASL ed enti ospedalieri;
- Enti pubblici di ricovero e cura con prevalente carattere scientifico, di assistenza e beneficenza e di previdenza;

purché non siano già debitori d'imposta ai sensi della disciplina IVA (ad esempio, reverse charge).

Per i contribuenti interessati dal nuovo regime, a seguito della modifica apportata all'art. 30, comma 2, DPR n. 633/72, è prevista la **possibilità di richiedere in tutto o in parte il rimborso dell'accedenza detraibile** (annuale / trimestrale).

Ai fornitori cui si applica lo split payment è riconosciuto altresì **il rimborso del credito IVA in via prioritaria**, limitatamente al credito rimborsabile relativo a tali operazioni, così come individuati da un apposito DM.

SOPPRESSIONE OBBLIGO AUTORIZZAZIONE UE

A seguito delle modifiche apportate in sede di approvazione, **nelle more del rilascio** dell'autorizzazione UE è previsto che il meccanismo in esame trova **comunque applicazione per le operazioni per le quali l'imposta sul valore aggiunto è esigibile a partire dal 1° gennaio 2015** \pm



Studio Commercialisti Associati

Dott. Turrina Walter *Commercialista – Revisore Contabile*
Rag. Poltronieri Davide *Commercialista*
Dott. Lanza Federica *Consulente del Lavoro*

ESCLUSIONE PER I LAVORATORI AUTONOMI CON RITENUTA A TITOLO D'IMPOSTA

In sede di approvazione è stata esclusa l'applicazione del predetto meccanismo da parte dei **lavoratori autonomi** che prestano servizi assoggettati a **ritenuta alla fonte a titolo d'imposta**.

CREDITO D'IMPOSTA

In sedi di approvazione, in applicazione della predetta disposizione, per il periodo d'imposta in corso all'1.1.2014, è stato previsto il riconoscimento di un **credito d'imposta pari alla maggior IRES dovuta**. Tale credito d'imposta:

- va **indicato** nel mod. UNICO relativo al periodo d'imposta successivo a quello in corso all'1.1.2014;
- non è tassato ai fini IRPEF/IRES e IRAP**;
- non rileva** ai fini del **rapporto di deducibilità** degli **interessi passivi** e dei **componenti negativi** ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione** *senza alcun altro vincolo quantitativo*;
- va utilizzato** nella misura di 1/3 **a decorrere** dall'1.1.2016, dall'1.1.2017 e dall'1.1.2018.

TFR IN BUSTA PAGA È commi da 26 a 34

In via sperimentale, per i **periodi di paga 1.3.2015 È 30.6.2018**, i lavoratori dipendenti del settore privato aventi un rapporto di lavoro di almeno 6 mesi presso lo stesso datore di lavoro possono richiedere di **percepire la quota di TFR maturanda quale parte integrativa della retribuzione**. Detta scelta è **irrevocabile**.

La possibilità in esame:

- riguarda anche la **quota** destinata dal dipendente alla **previdenza complementare**;
- non può essere usufruita dai lavoratori domestici** e da quelli del **settore agricolo**.

La quota di TFR in busta paga:

- è soggetta a **tassazione ordinaria**;
- non è imponibile ai fini previdenziali**;
- non concorre alla formazione del limite di reddito complessivo** ex art. 13, comma 1-bis, TUIR, per il riconoscimento del **bonus 80 euro**;

A favore dei datori di lavoro che non intendono corrispondere le quote di TFR in busta paga utilizzando risorse proprie, è riconosciuta la possibilità di accedere ad un finanziamento assistito da garanzia rilasciata da uno specifico Fondo istituito presso l'INPS.

Le modalità attuative della disposizione in esame sono demandate ad un apposito DPCM.

Lo Studio è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, cordiali saluti.